Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 luglio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. **1070.**

Passaggio dalla terza alla seconda categoria del porto di Porto Torres ai fini del servizio antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690 sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;

Constatata la necessità che il porto di Porto Torres, in conseguenza della evoluzione del traffico di prodotti infiammabili verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La tabella *A*) sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 19 maggio 1940, viene integrata, per i porti di seconda categoria, con l'indicazione del porto di Porto Torres.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

FABBRI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1977, n. **367.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante norme di esecuzione dello art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Considerata la necessità di apportare modificazioni al decreto presidenziale predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, vanno aggiunte dopo le parole « minori di età » rispettivamente le parole « e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età » e « ed i giovani dai 18 ai 21 anni di età ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO — MARCORA — DONAT-CATTIN — BISAGLIA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **368.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in Collesalvetti.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Livorno 23 luglio 1971, integrato con altro decreto e dichiarazione rispettivamente 14 luglio e 23 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Stagno del comune di Collesalvetti (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **369.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Maria, in Piobbico.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone e amministratore apostolico di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *acque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Rocca Leonella del comune di Piobbico (Pesaro-Urbino), e di S. Maria, in località Val d'Abisso dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **370.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo apostoli e di S. Antonio abate, in Careggine.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 6 gennaio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Careggine (Lucca), e di S. Antonio abate, in frazione Capricchia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **371.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Madonna della sanità, in Badolato.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa Madonna della sanità, in Badolato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1977-80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con proprio decreto 2 maggio 1972 è scaduto per trascorso quadriennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Per il quadriennio 1977-80, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è così costituito:

Presidente:

Dosi sen. avv. Mario, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Tomazzoli dott. Carlo, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, membro effettivo;

Ammassari prof. Giuseppe, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Zitelli dott. Innocenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Vaiano dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Maggi dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Averardi on. Giuseppe, De Meo on. avv. Gustavo, Fimiani avv. Mario, Marchetti dott. Dino, Marotti avv. Antonio, Potenza dott. Giuseppe, Serrentino on. Pietro e Troccoli prof. Antonio, esperti;

Reggio dott. Giuseppe, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 320

(7445)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dell'opera: « Paesaggi con figure » di G. Raimondi e L. Castellani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 18 giugno 1976, con la quale la società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera: « Paesaggi con figure » di G. Raimondi e L. Castellani;

Considerato il carattere strettamente artistico dell'opera, che consiste in una raccolta di acqueforti, la limitata tiratura e il costo elevato dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativa all'opera: « Paesaggi con figure » di G. Raimondi e L. Castellani della società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7164) p. *Il Presidente*: ARNUAD

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1977.

Concessione della temporanea esenzione dalla consegna di taluni esemplari dell'obbligo dell'opera: « Il Caos, il Gesto, la Vita » di H. Richter.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 18 giugno 1976 con la quale la società editrice « Edizioni della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera: « Il Caos, il Gesto, la Vita » di H. Richter;

Considerato il carattere strettamente artistico dell'opera, che consiste in una raccolta di incisioni, la limitata tiratura e il costo elevato dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, relativa all'opera: « Il Caos, il Gesto, la Vita » di H. Richter della società editrice « Edizione della Pergola » S.r.l., con sede in Pesaro, via A. Diaz n. 36.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(7161) p. *Il Presidente*: ARNAUD

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 28 luglio 1976 concernente riconoscimento nei confronti della S.p.a. Vabco-Trafili, in Torbole Casaglia, stabilimenti in Vimodrone e Torbole Casaglia, che ha in locazione parte dello stabilimento Samo di Brescia, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, il cui dispositivo reca: « E' riconosciuta nei confronti della

S.p.a. Vabco-Trafili, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), stabilimenti in Vimodrone (Milano) e Torbole Casaglia (Brescia), che ha acquisito lo stabilimento di Brescia, già della ditta Samo, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Considerato che il piano di ristrutturazione presentato dalla società Vabco-Trafili prevede la sola locazione di parte dello stabilimento Samo di Brescia e non l'acquisizione dello stesso, che rimane in proprietà alla ditta Samo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del dispositivo del citato decreto ministeriale 28 luglio 1976;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Vabco-Trafili, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), stabilimenti in Vimodrone (Milano) e Torbole Casaglia (Brescia), che ha in locazione parte dello stabilimento Samo di Brescia, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7175)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, in Roma, miniere di Abbadia San Salvatore, Bagni San Filippo, monte Civitella, Morone e Bagnori, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia San Salvatore, Bagni San Filippo, monte Civitella (Siena), Morone e Bagnori (Grosseto), con effetto dal 27 settembre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia San Salvatore, Bagni San Filippo, monte Civitella (Siena), Morone e Bagnori (Grosseto), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7174)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare per il quinquennio 1977-81.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del C.N.E.N.;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, con il quale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 933 del 1960 sopracitata, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti del predetto comitato per il quinquennio 1972-76;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 1240 del 1971 per quanto concerne la composizione, la durata e i compiti affidati al collegio dei revisori dei conti del C.N.E.N.;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio predetto in armonia con il disposto della norma di cui al citato art. 10;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, per il quinquennio 1977-81, è composto come segue:

Membri effettivi:

Di Blasi dott. Ludovico, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Latino dott. Luigi, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Palombi dott. Lino, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Membri supplenti:

Pasqua dott. Giovanni, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dafano dott. Massimo, consigliere, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7446)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Corresponsione del premio comunitario ai vitelli nati vivi ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita, durante la campagna 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visto il regolamento (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, relativo al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 871/77 del 26 aprile 1977, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1977-78;

Visto il regolamento (CEE) n. 927/77 del 29 aprile 1977 che stabilisce le modalità di concessione, durante la campagna 1977-78, dei premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1977 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1977-78;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) n. 805/69 del 27 giugno 1969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1977-78, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1977;

Considerata la necessità di procedere in via di urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 871/77 del 26 aprile 1977 durante il periodo di dodici mesi della campagna 1977-78 successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, nonché al decreto ministeriale 31 maggio 1977, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1977 ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita, subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di segno di riconoscimento da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative alla istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età, sulla base di domanda del premio da presentarsi da parte dell'allevatore titolare della vacca genitrice all'ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio.

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 3 marzo 1977 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare o far allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di trentacinque unità di conto calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento, entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso da parte dell'A.I.M.A., all'allevatore del vitello che ha presentato la domanda del premio.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione,

firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 31 maggio 1977 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con la osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari. con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni nell'ambito dell'organizzazione regionale, siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Montedil » S.r.l., in Irsina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 15 marzo 1977, con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « Montedil » S.r.l., con sede in Irsina (Matera);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Montedil » S.r.l., con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito notaio dottor Mario Scialpi in data 26 novembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Barbara Donato ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7084)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Reiezione di classificazioni tra le statali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 16 aprile 1970, n. 117, con la quale il consiglio provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le statali della strada provinciale « Turanense » e di una breve diramazione per la località « Osteria Capannaccia »;

Vista la nota 6 ottobre 1976, n. 2351, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha espresso parere sfavorevole;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. il quale con voto 13 aprile 1976, n. 456, ha espresso ugualmente parere sfavorevole;

Sentito, altresì, il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale con voto 15 marzo 1977, n. 75, ha espresso il parere che la richiesta di cui alla citata deliberazione n. 117 del consiglio provinciale di Rieti, non può essere accolto per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. della suddetta legge n. 126;

Ritenuto, in conformità del parere 15 marzo 1977, n. 75 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che la strada di cui si chiese la classificazione tra le statali non ha i requisiti previsti dall'art. 2 della citata legge n. 126;

Decreta:

La strada provinciale « Turanense » (e la diramazione per la località « Osteria Capannaccia ») non ha i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e pertanto conserva la sua natura originaria di strada provinciale e resta in carico all'amministrazione provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(7304)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena;

Viste le dimissioni del dott. Giulio Bus da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 5714 del 18 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Augusto Gattai in sostituzione del dott. Giulio Bus, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Augusto Gattai è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Giulio Bus, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7291)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Viste le dimissioni del sig. Rodolfo Bimonte da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 11828 del 16 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pasquale Romei in sostituzione del sig. Rodolfo Bimonte, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pasquale Romei è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Rodolfo Bimonte, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1974, con il quale il rag. Antonino Cardile è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in rappresentanza dei lavoratori del settore credito;

Considerato che il rag. Antonino Cardile è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 002912, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Ferdinando Marzano in sostituzione del rag. Antonino Cardile;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonino Cardile, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore credito, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Ferdinando Marzano è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore credito ed in sostituzione del rag. Antonino Cardile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dolcè

Con decreto interministeriale 6 giugno 1977, n. 678, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex forte « Ceraino », sito nel comune di Dolcè (Verona), distinto nel catasto di tale comune alla sez. *C*, foglio II, mappale *A*, foglio III, mappali *C* e n. 298, della superficie complessiva di mq 55.141.

(7116)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 353-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Brilli Alvaro in Firenze, via Cadorna n. 53, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 353-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7215)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 351-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cecconi Valerio, in Bagno a Ripoli (Firenze), via Roma n. 43, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 351-FI », ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'uffico provinciale metrico di Firenze.

(7216)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 347-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lastrucci Rodolfo, in Firenze, via Lapo da Castiglioncello n. 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 347 FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7217)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 356-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fallaci Antonio, in Firenze, via M. Calderale n. 23, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 356-FI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7218)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 242-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Fossi S.d.f., in Firenze via Da Uzzano n. 17/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 242-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7016)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 209-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Marini S.d.f., in Firenze via A. da Settinello n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 209-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7017)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 335-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mennella Vincenzo, in Firenze via Boccaccio n. 108, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 335-FI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7018)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 336-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Paterna & Livi S.n.c., in Sesto Fiorentino (Firenze) via del Cantone n. 60, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 336-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7019)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1943, relativo al prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i comuni della provincia di Avellino, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

l'importo del reddito agrario della qualità seminativo di classe 3ª del comune di Ariano Irpino è di lire *80* (*ottanta*), anzichè di lire *90* (*novanta*);

l'errata dizione « *seminativo* » del comune di Marzano di Nola si rettifica in quella di « *seminativo arborato* »;

l'errata dizione di « *pascolo arborato* » del comune di Montefusco si rettifica in quella di « *seminativo arborato* ».

(6879)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 5 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,80	883,80	883,50	883,80	883,85	883,75	883,70	883,80	883,80	883,80
Dollaro canadese	836 —	836 —	835,50	836 —	836 —	836 —	835,90	836 —	836 —	836 —
Franco svizzero	363,78	863,78	363,20	363,78	363,40	363,75	363,47	363,78	363,78	363,78
Corona danese	146,87	146,87	147,13	146,87	146,80	146,85	146,82	146,87	146,87	146,87
Corona norvegese	166,50	166,50	166,20	166,50	166,40	166,45	166,46	166,50	166,50	166,50
Corona svedese	201,66	201,66	201,70	201,66	201,55	201,65	201,56	201,66	201,66	201,65
Fiorino olandese	360,04	360,04	360,40	360,04	360 —	360,01	359,96	360,04	360,04	360 —
Franco belga	24,651	24,651	24,63	24,651	24,63	24,60	24,64	24,651	24,651	24,65
Franco francese	181,44	181,44	181,60	181,44	181,40	181,40	181,48	181,44	181,44	181,45
Lira sterlina	1520,40	1520,40	1521 —	1520,40	1520,50	1520,35	1520,45	1520,40	1520,40	1520,40
Marco germanico	382,44	382,44	382,10	382,44	382,41	382,40	382,48	382,44	382,44	382,45
Scellino austriaco	53,97	53,97	53,80	53,97	53,95	53,95	54,02	53,97	53,97	53,97
Escudo portoghese	23,05	23,05	22,98	23,05	23,3	23,02	23,02	23,05	23,05	23,05
Peseta spagnola	12,703	12,703	12,73	12,703	12,70	12,68	12,7030	12,703	12,703	12,70
Yen giapponese	3,342	3,342	3,34	3,342	3,34	3,30	3,3450	3,342	3,342	3,34

Media dei titoli del 5 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,200
Redimibile 3,50 % 1934*	97,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,950
» 5 % (Ricostruzione)	96,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
» 5 % (Città di Trieste)	91,600
» 5 % (Beni esteri)	90,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,025
» 5,50 % » » 1968-83	76,325
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85	75,875
» 6 % » » 1971-86	74,375
» 6 % » » 1972-87	72,350
» 9 % » » 1975-90	80,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978	94,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,775
» » 9 % 1980	87,925
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,75
Dollaro canadese	835,95
Franco svizzero	363,625
Corona danese	146,845
Corona norvegese	166,48
Corona svedese	201,61
Fiorino olandese	360 —
Franco belga	24,645
Franco francese	181,46
Lira sterlina	1520,425
Marco germanico	382,46
Scellino austriaco	53,995
Escudo portoghese	23,035
Peseta spagnola	12,703
Yen giapponese	3,342

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2882 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2883 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2884 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5222 mod. 25-*A*. — Data: 17 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito publico: nominativi 1. — Capitale L. 455.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3861 mod. 25-*A*. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3863 mod. 25-*A*. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 570.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò lo ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Borgogno Maria Teresa, nata a La Morra il 3 agosto 1915. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 45.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7219)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Foresto Sparso

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 9351, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Foresto Sparso (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 16 agosto 1976, n. 23.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 30 novembre 1976, n. 83.

(7117)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Locate Varesino

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1977, n. 9147, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Locate Varesino (Como), adottato con deliberazione consiliare 14 aprile 1976, n. 18.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alle delibere consiliari 10 settembre 1976 n. 54 e 13 settembre 1976, n. 55.

(7118)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Parè

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1977, n. 9146, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Parè (Como), adottato con deliberazione consiliare 12 marzo 1976, n. 17.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 2 luglio 1976, n. 42.

(6880)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ponte di Legno

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1977, n. 9690, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ponte di Legno (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 13 giugno 1976, n. 128, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(7193)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castro

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 9348, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 1 al piano regolatore generale del comune di Castro (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 14 aprile 1975, n. 12.

Con la stessa deliberazione si è deciso sulle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare 20 novembre 1975, n. 95.

(7119)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione dei piani particolareggiati di Valmignana, Perrière, Grun, Petit Rhun, Amay, Joux e Pallù, in comune di St-Vincent.

Con deliberazione della giunta regionale 22 aprile 1977, n. 1814, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati i piani particolareggiati di Valmignana, Pirrière, Grun, Petit Rhun, Amay, Joux e Pallù, in comune di St-Vincent, adottati con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 126.

Copia di tale deliberazione e dei piani, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(7220)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del nuovo piano di zona del comune di Nonantola

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1977, n. 1567, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2590/2565 del 14 giugno 1977) è stato approvato il nuovo piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Nonantola (Modena) adottata dal consiglio comunale con deliberazione consiliare 11 maggio 1976, n. 73.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7373)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/14558 del 15 ottobre 1928, con il quale il cognome del sig. Fischer Edoardo, nato a Trieste il 18 marzo 1905, venne ridotto nella forma italiana di « Pescatori » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 19 maggio 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il predetto chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Fischer »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Pescatori Edoardo è restituito nella sua forma originaria di « Fischer ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Pescatori » assunto dalla moglie del predetto, Ravalico Margherita nata a Trieste il 24 aprile 1912.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1977

Il Prefetto: MOLINARI

(7121)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 aprile 1977 dal signor Marsič Boris nato a Capodistria (Pola) il 23 novembre 1948, residente a Trieste in via Fabio Severo, 29, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Marsič Boris è ridotto nella forma italiana di Marsi.

La predetta riduzione si estende anche al cognome di « Marsič » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Penne Tiziana nata a Roma il 22 febbraio 1951.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1977

Il Prefetto: MOLINARI

(7120)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 7 marzo 1977;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonchè di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verrano conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in matematica, o in fisica, o in scienze dell'informazione, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in scienze statistiche ed economiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze agrarie, o in scienze forestali.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittàdini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione della Università dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'Allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura statistico-matematica ed economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: economia politica.

Colloquio:

le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

statistica demografica;
statistica economica;
matematica;
scienza delle finanze;
diritto amministrativo;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 10 *e* 11 *novembre* 1977 *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno*, 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata dal presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4) 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche - Rappresentazioni grafiche - Valori medi e relativi procedimenti di calcolo - Estensione del concetto di media ai caratteri qualitativi - Rapporti statistici e numeri indici - Variabilità e mutabilità - Distribuzione binomiale, normale, ipergeometrica - Rappresentazione analitica delle distri-

buzioni di frequenze - Principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni: metodo dei minimi quadrati, ecc. - Relazioni statistiche - Correlazione, regressione: calcolo dei relativi indici - Probabilità e frequenza - Variabile casuale e suoi valori medi - Indagini per campione - Schemi di campionamento - Analisi delle medie campionarie - Analisi della varianza - Metodi statistici di analisi delle serie temporali.

Statistica demografica:

Concetto e limiti della demografia - Popolazione residente e popolazione presente - Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali - Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio - Nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita - Frequenza di parti plurimi, stagionalità delle nascite - Natalità generica - Fecondità della donna - Indici sintetici di fecondità - Quozienti standardizzati - Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile - Mortalità antenatale - Mortalità infantile endogena ed esogena. Tavole di mortalità - Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteriche del movimento migratorio - Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne - L'urbanesimo - Cause ed effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione - Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni - Previsioni demografiche.

Statistica economica:

Concetto e campo di applicazione della statistica economica - Popolazione e forze di lavoro - Contabilità nazionale - Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione - Formazione del capitale e ricchezza nazionale - Consumi privati e pubblici - Relazioni economiche con il resto del mondo - Relazioni economiche intersettoriali (tavola input-output) - Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - Statistiche della produzione e numeri indici - Statistiche dei prezzi e numeri indici - Modelli teorici di sviluppo economico - L'analisi della domanda e la funzione del consumo - La produttività e la funzione della produzione.

Economia politica:

Concetto e limiti dell'economia politica e rapporti di questa con le altre discipline - I circuiti economici - I bisogni - I beni economici - L'utilità economica - Produzione e consumo - I fattori della produzione - L'impresa - Produttività e sue leggi - Il costo di produzione - Lo scambio e il mercato - La libera concorrenza, il monopolio, l'oligopolio - La teoria del prezzo - La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato - Interventi dello Stato sui prezzi - La distribuzione del reddito - Il salario, la rendita, l'interesse, il profitto - Le teorie sul salario, sull'interesse, sul profitto - La moneta e il suo valore - Critiche alla teoria quantitativa della moneta - I sistemi monetari - Il credito - Le banche - Le banche di emissione e il mercato monetario - L'inflazione, le sue conseguenze e i rimedi - Il mercato finanziario e la Borsa - Gli scambi internazionali: il cambio, il commercio internazionale, la bilancia dei pagamenti internazionali - Il ciclo economico e le sue fasi - Principali teorie sulle cause delle fluttuazioni economiche - Reddito nazionale, consumo, risparmio e investimenti - Politica anticiclica - Politica di sviluppo - La programmazione economica.

Matematica:

Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi decimali e naturali - Uso delle tavole logaritmiche - Elementi di calcolo combinatorio - Potenza naturale di un binomio - Sistemi di equazioni lineari - Concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale - Studio di una funzione e sua rappresentazione - Derivazione e integrazione di funzioni - Interesse e leggi di capitalizzazione.

Scienza delle finanze:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Diritto amministrativo:

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma - Concetto di ente pubblico - Organi e uffici - Rapporti fra i vari organi - Gerarchia e autarchia - Stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici - Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - Servizi pubblici - Beni degli enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali - Giustizia amministrativa - Ricorsi amministrativi - Ricorsi giurisdizionali - Giurisdizioni speciali - Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 luglio 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . . nell'anno accademico . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . con la qualifica di (7) . . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . dal . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7324)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1° supplemento al n. 2, aprile-giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1977, registrato dalla Corte dei conti, addì 20 maggio 1977, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 362, con il quale è approvata la graduatoria di merito, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva di questa amministrazione, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1975.

(7374)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a settantadue posti di operatore ULA del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nei ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con decreto 21 aprile 1977, n. 7203/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 1, foglio n. 56, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a settantadue posti di operatore ULA del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII, art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nei ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Di detti settantadue posti, tredici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinquantasei ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 31 agosto 1977.

(7154)

Concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato nei ruoli locali istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con decreto 21 aprile 1977, n. 7202/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 1, foglio n. 55, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato nei ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Di detti centoquattordici posti, ventinove sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, ottanta ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e cinque ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 31 agosto 1977.

(7155)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Ravenna

Con decreto 15 giugno 1977, n. 1604, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia vacante e di nuova istituzione in provincia di Ravenna:

comune di Ravenna, frazione Roncalceci, di nuova istituzione; tassa di concessione; indennità di avviamento non dovuta.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è fissato alle ore 12 del 30 settembre 1977.

(7156)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, in Macerata.

(7379)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente, in Potenza.

(7392)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(7378)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Valenza Po:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di medicina.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(7380)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di ispettore sanitario;
un posto di primario di immunoematologia;
un posto di aiuto di pediatria;
tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(7385)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(7381)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(7382)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(7394)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(7384)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto medico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano.

(7396)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano.

(7397)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano.

(7398)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(7434)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ente in Castellaneta (Taranto).

(7435)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(7391)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
due posti di aiuto e tre posti di assistente nefrologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(7390)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(7386)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di broncopneumologia presso lo stabilimento « G. A. Pizzetti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(7393)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(7387)

OSPEDALE « NIGUARDA » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario psichiatra;
un posto di aiuto neurochirurgo;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano.

(7395)

OSPEDALE DI BUDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna).

(7383)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(7388)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO - L. CAMPOLMI - CAMERATA » DI FIESOLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente della sezione speciale autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Fiesole (Firenze).

(7389)

OSPEDALE « M. PATERNO' AREZZO » DI RAGUSA

Avviso di rettifica

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1977, sotto la rubrica « Concorsi ed esami », alla pagina 4175, dove è scritto: « *Concorso ad un posto di aiuto chirurgo* », leggasi: « *Concorsi a posti di personale sanitario medico* ».

(7399)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. **25.**

Unificazione della Azienda regionale incremento selvaggina e del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia nella Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 13 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'Azienda

E' istituita l'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia-Romagna, denominata ARIS.

L'ARIS non ha fini di lucro; essa persegue scopi di pubblico interesse e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, opera per il ripopolamento faunistico e ittico del territorio regionale, ai fini dell'esercizio venatorio e della pesca sportiva e ricreativa.

A tale scopo l'Azienda, sulla base di quanto previsto allo art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, provvede a:

a) fornire agli enti locali ed alle associazioni dei cacciatori e dei pescatori del territorio regionale, che ne fanno richiesta, la selvaggina e le specie ittiche necessarie all'attuazione dei programmi di ripopolamento;

b) sperimentare ed attuare nuove tecniche in grado di rendere più produttive le immissioni di selvaggina o di pesce da semina;

c) sperimentare nuove forme di allevamento e di ambientamento delle specie ittiche e di selvaggina idonee al ripopolamento del territorio regionale;

d) compiere studi su problemi tecnici riguardanti la caccia, la pesca e l'allevamento della selvaggina e delle specie ittiche idonee alla pesca sportiva, nonchè il rapporto della selvaggina e delle varie specie ittiche con l'ambiente naturale;

e) promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni tecniche in materia di ripopolamenti e di difesa della fauna selvatica e ittica, stabilendo anche accordi di collaborazione con istituti di produzione e di ricerca;

f) assolvere i compiti affidatile dal consiglio e della giunta della regione Emilia-Romagna.

Per i compiti di ripopolamento, l'ARIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina e di specie ittiche in cattività o in campo aperto utilizzando le attrezzature che ad essa vengono affidate dalla Regione.

Può altresì acquisire le attrezzature fisse e mobili necessarie per la gestione degli impianti in carico.

Nella eccezionale eventualità che la produzione degli impianti gestiti non sia sufficiente a garantire i ripopolamenti o a realizzare i programmi di sperimentazione, oppure che la produzione degli impianti stessi risulti eccedente in rapporto ai ripopolamenti di cui sopra, l'ARIS può acquistare sul mercato o vendere ad enti pubblici o associazioni venatorie nonchè agli organismi venatori previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, quantitativi di selvaggina o di pesce.

L'ARIS provvede ad acquistare direttamente alle fonti di produzione il materiale di cattura, ittico e faunistico, necessario al ricambio dei riproduttori, al rinsanguamento delle specie ed ai fini aziendali di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

Patrimonio dell'Azienda e relativa gestione

Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente dai beni mobili, compresi quelli esistenti presso gli immobili di proprietà regionale affidati in gestione all'Azienda stessa.

L'Azienda può compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi previsti al precedente art. 1, nel quadro dei programmi di produzione approvati dalla Regione.

Art. 3.

Gestione finanziaria dell'Azienda

L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 aprile dell'anno successivo allo esercizio finanziario a cui si riferisce.

I bilanci preventivo e consuntivo sono illustrati da relazioni che ne costituiscono parte integrante. Al bilancio consuntivo va pure allegato lo scopo patrimoniale e il rendiconto economico.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Alle spese di esercizio l'ARIS provvede con:

a) i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento faunistico previsti dall'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, nonchè con i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento ittico previsti dal bilancio della Regione;

b) proventi derivanti da forniture di selvaggina e di materiale ittico, da servizi prestati in via straordinaria su richiesta di enti locali, di organismi venatori e di pesca nonchè di associazioni di cacciatori o di pescatori;

c) introiti diversi ed eventuali.

Agli effetti patrimoniali e della valutazione delle giacenze la selvaggina e il materiale ittico prodotti, così come ogni altra prestazione fornita, vengono valutati al prezzo dei costi diretti e indiretti. Il prezzo di vendita della selvaggina non può essere comunque inferiore ai predetti costi.

Art. 4.

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'ARIS:

a) il presidente;

b) la commissione amministratrice;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il presidente

Il presidente viene eletto dal consiglio regionale seguendo le procedure previste dall'art. 62 dello statuto della Regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e sovraintende alla sua gestione.

Esso decade dall'incarico al cessare dell'organo che lo ha eletto.

Art. 6.

Il vicepresidente

La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un vicepresidente.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 7.

La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da venticinque membri, di cui:

a) undici esperti eletti dal consiglio regionale, di cui cinque designati dalla minoranza;

b) otto membri designati dalle province della Regione in ragione di uno per provincia;

c) quattro membri designati dalle associazioni regionali dei cacciatori più rappresentative;

d) due membri designati dalle associazioni regionali dei pescatori più rappresentative.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della Regione. I suoi componenti restano in carica sino al rinnovo del consiglio regionale.

Non possono essere nominate nella commissione amministratrice persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle dell'Azienda.

In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il nuovo membro nominato dura in carica fino allo scadere del periodo di nomina del membro sostituito.

La commissione amministratrice può essere sciolta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.

La commissione amministratrice può delegare — con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti — una o più delle funzioni indicate al seguente art. 8 ad un comitato esecutivo costituito dal presidente e otto componenti della commissione stessa.

La commissione amministratrice, con il regolamento di gestione di cui al successivo art. 28, stabilisce le modalità di funzionamento del comitato esecutivo.

Art. 8.

Funzioni della commissione amministratrice

La commissione amministratrice, nel quadro delle direttive del consiglio regionale, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sui seguenti argomenti:

a) programmazione della attività dell'Azienda;

b) regolamento interno di gestione;

c) predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;

d) proposte alla Regione di investimenti pluriennali per l'acquisto di impianti e il rinnovo di attrezzature di produzione;

e) liti e transazioni;

f) fissazione del listino per la contabilizzazione della selvaggina e del materiale ittico prodotti, e dei servizi;

g) proposte di atti o contratti attinenti i settori d'intervento che comportino una spesa non inferiore ai dieci milioni di lire;

h) organizzazione degli uffici;

i) designazione del direttore;

l) formulazione delle richieste di comando del personale.

La commissione amministratrice, può costituire gruppi di studio per la predisposizione di piani di attività aziendale.

La commissione amministratrice, conformemente al disposto di cui al precedente art. 3, terzo comma, trasmette alla giunta regionale dettagliate relazioni sulla gestione svolta e sul programma di produzione dell'esercizio successivo, allegate rispettivamente ai bilanci consuntivo e preventivo.

La commissione amministratrice viene convocata dal presidente almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 20 settembre ed il 30 aprile.

La commissione amministratrice viene convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Le sedute della commissione amministratrice sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Art. 9.

Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice

Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*) del precedente art. 8, sono adottate a maggioranza dei componenti la commissione.

Art. 10.

Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 11.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio regionale.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

I componenti del collegio dei revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della commissione amministratrice.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono, in ogni caso, al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 12.

Permanenza in carica

Il presidente, la commissione amministratrice ed il collegio dei revisori dei conti, allo scadere del loro mandato, restano in carica assicurando la continuità delle funzioni della Azienda fino al rinnovo delle cariche.

Art. 13.

Il direttore

Il direttore dell'Azienda è nominato dal presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice della Azienda stessa e viene scelto tra i collaboratori regionali inquadrati al VII livello funzionale-retributivo.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dal consiglio regionale e dalla giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto e della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 8 sono soggette all'approvazione del consiglio regionale; quelle di cui alla lettera *g*) del precedente art. 8 e quelle di cui al successivo art. 22 sono soggette all'approvazione della giunta regionale.

Art. 15.

Personale dell'Azienda

L'ARIS si avvale, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di personale regionale o di enti locali posto in posizione di comando e di personale organicamente dipendente dall'Azienda.

Il numero complessivo del personale, di cui al primo comma, non può superare quello indicato nell'allegata tabella di cui al successivo art. 19.

La commissione amministratrice delibera la richiesta di comando di personale di ruolo dipendente dalla Regione o da enti locali. La deliberazione deve indicare le funzioni che si intendono attribuire a questo personale e la loro parificazione con quelle assegnate ad una delle qualifiche funzionali di cui alla sopracitata tabella. Il posto corrispondente alla qualifica richiamata deve risultare vacante.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti per il comando di personale ed agli articoli 20 e 27 per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso il consorzio obbligatorio tutela pesca in Emilia e nei centri gestiti dall'ARIS, la copertura, sia in sede di primo impianto che di successive vacanze, dei posti previsti all'art. 19 avviene per pubblico concorso.

La commissione amministratrice deve, peraltro, prima di bandire a norma del successivo art. 17 i pubblici concorsi, richiedere alla giunta regionale ed alle province se intendono comandare presso l'Azienda personale dipendente.

L'Azienda, per eventuali esigenze di lavori stagionali, può assumere personale alle condizioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 16.

Stato giuridico ed economico del personale

Il personale di ruolo dipendente dalla Regione e da enti locali, posto in posizione di comando presso l'Azienda, conserva lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di appartenenza. E' alle dipendenze funzionali dell'Azienda, presta servizio presso la sede assegnatagli distribuendo l'orario di lavoro contrattuale in conformità alle esigenze del servizio.

L'Azienda rimborsa all'amministrazione di appartenenza gli oneri diretti e riflessi per il personale comandato, ivi compresi i compensi per prestazioni straordinarie ed indennità di missione. Nessun compenso aggiuntivo può essere corrisposto, a qualunque titolo, dall'Azienda al personale comandato.

Al personale organicamente dipendente dall'Azienda si applica integralmente lo stato giuridico ed economico del personale della regione Emilia-Romagna.

Le eventuali modifiche disposte al riguardo dai competenti organi regionali si intendono, fin d'ora, recepite anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento giuridico del personale regionale a quello dipendente dall'Azienda, e per quanto non previsto dalla presente legge, si intendono sostituiti il presidente della giunta regionale dal presidente dell'Azienda, la giunta regionale dalla commissione amministratrice e l'assessore, nonchè il responsabile d'ufficio, dal direttore dell'Azienda.

Art 17.

Concorsi pubblici

Il concorso viene deliberato dalla commissione amministratrice, che determina altresì le modalità di svolgimento del medesimo e le adeguate forme di pubblicità.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme contemplate negli articoli 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e successive modificazioni.

Le eventuali modifiche apportate alle citate norme dai competenti organi regionali si intendono fin da ora recepite nella presente legge, in quanto compatibili. Le commissioni di esame sono nominate dalla commissione amministratrice e sono composte:

a) dal presidente dell'Azienda, che le presiede;

b) dal direttore dell'Azienda;

c) da due esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso ,nominati dalla commissione amministratrice con voto limitato; i due esperti possono essere anche componenti della commissione stessa;

d) da un rappresentante sindacale designato, su richiesta del presidente, di comune accordo dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 18.

Infrazioni disciplinari

Per il personale assunto dall'Azienda si applica, in quanto compatibile, in caso di infrazioni disciplinari, l'art. 77 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 28 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, intendendosi sostituita alla giunta regionale la commissione amministratrice dell'azienda e al responsabile dell'ufficio o servizio il direttore dell'Azienda stessa. Funge da commissione disciplinare la commissione di cui agli articoli 78 e seguenti della citata legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973, e successive modifiche.

Art. 19.

Organizzazione degli uffici

Gli uffici dell'Azienda si articolano in servizio allevamenti e servizio amministrativo-contabile. Il direttore dell'Azienda sovraintende e coordina entrambi i servizi.

L'organico dell'Azienda si compone di trentaquattro posti distribuiti nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella.

I valori parametrali attribuiti ai livelli funzionali-retributivi sopra indicati sono quelli di cui all'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Il regolamento di gestione, di cui al successivo art. 28, deve indicare per ciascuna delle qualifiche funzionali sopra citate il relativo profilo professionale.

Le variazioni all'organico dell'Azienda sono apportate con legge regionale.

Art. 20.

Inquadramento del personale

L'ARIS assume, con le modalità ed alle condizioni indicate nei commi successivi, il personale già dipendente dalla società cooperativa allevamento di Bagnolo, a favore del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie alimentari varie stabilisce la conservazione dei diritti acquisiti anche in caso di cessione dell'azienda.

L'assunzione viene disposta nei confronti del personale in servizio continuativo presso l'azienda per l'allevamento della selvaggina di Bagnolo alla data del 27 giugno 1975, data nella quale è stato stipulato da parte della Regione l'acquisto dell'azienda medesima, contestualmente conferita all'ARIS ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Il personale predetto viene inquadrato nei posti corrispondenti alle qualifiche funzionali previste dall'organico dell'ARIS, sulla base delle qualifiche rivestite presso la società cooperativa allevamento di Bagnolo in applicazione del contratto collettivo nazionale. La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento è fissata alla data dell'esecutività del relativo provvedimento.

Al personale inquadrato a norma del precedente comma, il quale in base al contratto di lavoro precedente fruiva di una retribuzione superiore rispetto a quella che gli compete in dipendenza della qualifica di inquadramento, viene corrisposto un assegno personale pari alla differenza fra le due retribuzioni.

L'assegno viene riassorbito con i futuri miglioramenti economici.

Il personale già dipendente da enti pubblici che presta servizio negli uffici e nei centri di produzione gestiti dalla ARIS non viene inquadrato nell'organico dell'Azienda. Di esso è richiesto il comando.

Art. 21.

Avvalimento di uffici regionali

L'Azienda può avvaiersi per lo svolgimento di taluni servizi amministrativi e di contabilità, compresi quelli inerenti alla amministrazione del personale, dei competenti uffici della Regione. A tale scopo, la Regione e l'Azienda dovranno concordare il tipo e la natura di questi servizi nonchè le modalità secondo le quali farsi luogo all'avvalimento dei predetti uffici. Al riguardo, dovranno essere adottati appositi atti formali.

Art. 22.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della Regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.

Art. 23.

Finanziamento delle attività di ripopolamento faunistico ed ittico

La Regione assegna annualmente all'ARIS i fondi necessari all'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico ed ittico nel territorio regionale, stanziando l'equivalente importo negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 24.

Finanziamento in conto capitale da destinare agli impianti di produzione faunistica e ittica

L'autorizzazione di spesa per i conferimenti all'ARIS di fondi, attrezzature o impianti da destinare alla produzione di selvaggina o di pesce, è determinata con apposito provvedimento della Regione.

Art. 25.

Scioglimento dell'Azienda regionale in sede

L'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina, costituita con legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, è sciolta e le sue funzioni sono assunte dall'ARIS (Azienda per il riequilibrio ittico e faunistico del territorio) che ne riceve in consegnà i beni mobili e ne assume i diritti e le obbligazioni, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal bilancio di chiusura. Gli articoli dal n. 42 al n. 56 della citata legge regionale n. 5 sono abrogati. Gli organi dell'Azienda rimangono in funzione sino alla nomina dei nuovi organi, di cui al precedente art. 4.

Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al primo comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.

Art. 26.
Scioglimento del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia

Il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia, costituito con decreto ministeriale 5 dicembre 1931, n. 1604, è sciolto. Le sue funzioni, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1 della presente legge, sono assunte dall'ARIS.

I beni mobili del disciolto consorzio passano in proprietà dell'ARIS, che ne assume la gestione.

L'ARIS assume i diritti e le obbligazioni del disciolto consorzio, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal suo bilancio di chiusura.

Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al precedente comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.

Art. 27.
Personale del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca

Il personale del disciolto consorzio obbligatorio per la tutela della pesca, assunto in data anteriore al 31 dicembre 1975, in servizio stabile o continuativo ed a pieno orario alla data di scioglimento, viene assorbito dall'ARIS ed inquadrato nelle qualifiche funzionali comprese nell'organico dell'Azienda.

Il personale viene assorbito con le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nel consorzio alla data del 31 dicembre 1975 e viene inquadrato in quelle funzionali dell'Azienda in rapporto e con riferimento a dette qualifiche

L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal giorno successivo a quello di scioglimento del consorzio. Il personale assunto dopo la data del 15 gennaio 1972 viene inquadrato previo accertamento di idoneità, da espletarsi dalla commissione di cui all'art. 17. L'accertamento viene effettuato al termine del primo anno di servizio effettivo e l'inquadramento ha decorrenza, ai fini economici, dalla data di superamento della prova predetta e, ai fini giuridici, dalla data di prima assunzione.

Il personale indicato al primo comma del presente articolo viene iscritto, a cura dell'Azienda, all'I.N.A.D.E.L. e alla C.P.D.L., a decorrere dalla data di unificazione degli uffici e dei servizi.

Il servizio reso presso il predetto consorzio è riconosciuto dall'Azienda con le modalità di cui all'art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

I provvedimenti di inquadramento del personale di cui al presente articolo e di cui all'art. 20 devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 28.
Regolamento di gestione

Entro sei mesi dalla costituzione dell'Azienda il consiglio regionale approva il regolamento interno di gestione deliberato dalla commissione amministratrice.

TABELLA

I. — ORGANIGRAMMA

Livelli funzionali-retributivi massimi, riferiti all'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

1) DIREZIONE

Direttore	livello 7

2) SERVIZIO ALLEVAMENTI

Responsabile allevamenti ittici	» 5
Responsabile allevamenti selvaggina	» 5
Centro trote iridea Panigale-Porchia:	
Operatore responsabile - custode	livello 4
Operatore - custode	» 3
Avanotteria Ciprinidi di Gavello:	
Operatore responsabile - custode	» 3
Centro selvaggina di Castelvetro:	
Operatore responsabile	» 4
Operatore responsabile di settore - custode	» 3
Operatore - custode	» 3
Operatore	» 3
Operatore	» 3
Operaio	» 2
Operaio	» 2
Centro selvaggina di Bagnolo:	
Operatore responsabile	» 4
Operatore - custode	» 3
Operatore	» 3
Operatore	» 3
Operatore	» 3
Operaio	» 2
Operaio	» 2
Centro selvaggina Valle Lepri:	
Operatore responsabile - custode	» 3
Operatore - guardiacaccia	» 3
Operatore - guardiacaccia	» 3
Operatore - guardiacaccia	» 3
Operaio	» 2
Centro selvaggina Pineta di Classe:	
Operatore responsabile	» 3
Operatore	» 3

3) SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Responsabile servizio amministrativo	» 5
Provveditore	» 5
Segretario	» 4
Segretario	» 4
Coadiutore - dattilografa	» 3
Coadiutore - dattilografa	» 3
Coadiutore - dattilografa	» 3

II. — NUMERO DEI POSTI DEL RUOLO UNICO DELL'AZIENDA

Livello 1 posti n. —
Livello 2 posti n. 5
Livello 3 posti n. 19
Livello 4 posti n. 5
Livello 5 posti n. 4
Livello 6 posti n. —
Livello 7 posti n. 1

posti n. 34

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 giugno 1977

CAVINA

(6856)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771850)